

## PARTE PRIMA

---

**LEGGI - REGOLAMENTI**  
**DECRETI - ATTI DELLA REGIONE**


---

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2011, n. 8.

**Disciplina concernente il responsabile unico del procedimento in attuazione della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).**

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina modalità, tempi e procedure per la nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

Art. 2  
(Responsabile unico del procedimento)

1. La struttura regionale competente, in relazione alle caratteristiche del lavoro o dell'opera pubblica da realizzare, individua il profilo professionale più adeguato allo svolgimento delle funzioni di responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi di realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica.

2. Le funzioni di responsabile unico del procedimento sono svolte da un tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, scelto fra i dipendenti regionali.

3. Il responsabile unico del procedimento esercita, in particolare, il potere di indirizzo e coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica, nonché il potere di sollecito con conseguente adozione di ogni misura per l'adeguato e tempestivo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 3  
(Modalità e procedure per la nomina del responsabile unico del procedimento)

1. Il Direttore regionale competente la realizzazione

del lavoro o dell'opera pubblica, nomina, con propria determinazione, il responsabile unico del procedimento su proposta del Dirigente del Servizio coinvolto nella realizzazione dello stesso lavoro o opera pubblica. Il responsabile unico del procedimento è nominato entro trenta giorni dall'approvazione dei piani di settore di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 3/2010.

2. Nel caso di lavori o opere pubbliche che non rientrano nei piani di settore, il responsabile unico del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

3. Il responsabile unico del procedimento è scelto tra i dipendenti del Servizio regionale competente alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica.

4. In caso di carenza di dipendenti che possono svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento all'interno della Direzione regionale competente, il Direttore di cui al comma 1 verifica la possibilità di individuare il responsabile unico del procedimento nell'ambito delle altre Direzioni regionali.

5. A seguito di ulteriore verifica negativa, il Direttore di cui al comma 1 procede ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, comma 4, lettere a) e b) della l.r. 3/2010. In tale fattispecie il termine di cui all'articolo 2, comma 1 è sospeso per il tempo necessario al compimento delle procedure di assunzione. Nelle more della nomina del responsabile unico del procedimento le relative funzioni sono svolte dal Dirigente competente alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica.

## Art. 4

(Sostituzione del responsabile unico del procedimento)

1. In corso di realizzazione dell'intervento relativo alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica può verificarsi avvicendamento nello svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento nei seguenti casi:

a) recesso dall'incarico per volontà dello stesso responsabile unico del procedimento;

b) sopravvenienza di una delle cause di astensione di cui all'articolo 6 del decreto 28 novembre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione pubblica (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni);

c) revoca da parte del Direttore competente dell'incarico. L'atto di revoca è assunto previo parere non vincolante del Dirigente competente, deve presentare le stesse forme dell'atto di affidamento dell'incarico e deve essere adeguatamente motivato.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del verificarsi di una delle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) del suddetto comma 1, il Direttore regionale competente alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica provvede alla sostituzione del responsabile unico del procedimento.

3. Il responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dalla sostituzione, trasmette al Dirigente e al Direttore competenti alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica, dettagliata e riservata relazione sullo stato di attuazione dell'intervento e sulle motivazioni che hanno determinato il recesso.

## Art. 5

(Procedimento di espletamento della gara)

1. Per quanto concerne la realizzazione del lavoro o

dell'opera pubblica di cui al presente regolamento, in conformità a quanto disposto dalla normativa regionale vigente, responsabile del procedimento di espletamento della procedura di gara è il Dirigente del Servizio regionale competente in materia di gare.

2. La struttura regionale competente di cui al comma 1 provvede all'approvazione del bando e all'indizione della gara che deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla ricezione del capitolato speciale di appalto o del capitolato d'oneri. Tale termine può essere sospeso dal responsabile del procedimento di cui al comma 1 al verificarsi di circostanze imprevedute e imprevedibili. Lo stesso responsabile fissa, in accordo con il responsabile unico del procedimento, il nuovo termine per l'approvazione del bando e l'indizione della gara.

3. Il responsabile della struttura di cui al comma 1 risponde direttamente al responsabile unico del procedimento in merito agli adempimenti concernenti l'espletamento della gara ivi compreso il rispetto del termine di cui al comma 2. Il responsabile unico del procedimento è responsabile dell'unitaria conduzione dell'intervento e comunica ai soggetti competenti eventuali negligenze ed omissioni.

4. Al fine della semplificazione e della riduzione dei tempi del procedimento, lo scambio di documentazione tra i servizi regionali coinvolti nell'espletamento della procedura di gara avviene per via telematica.

#### Art. 6

(Collaboratori del responsabile unico del procedimento)

1. Il responsabile unico del procedimento propone al Direttore regionale competente alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica i nominativi dei dipendenti regionali dei quali intende avvalersi.

2. I collaboratori di cui al comma 1 sono nominati con apposita determinazione direttoriale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 28 settembre 2011

MARINI

#### Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vinti, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 22 novembre 2010, deliberazione n. 1619;

— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 23 novembre 2010, per il successivo iter;

— assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 24 novembre 2010;

— esaminato dalla II Commissione consiliare perma-

nente, nella seduta del 18 maggio 2011, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni;

— approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 12 settembre 2011, con deliberazione n. 962, con le modifiche apportate al testo in conformità alle osservazioni della II Commissione consiliare permanente.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali - Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale - ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Nota al titolo del regolamento:

— La legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici", è pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 27 gennaio 2010, n. 5.

##### Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

#### «Art. 15

Responsabile del procedimento.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento, unico per tutte le fasi.

2. Con specifico riferimento alla propria struttura organizzativa, le amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dell'unitario procedimento di attuazione dell'intervento, possono individuare sub procedimenti la cui responsabilità può essere posta in capo a soggetti diversi dal responsabile del procedimento di cui al comma 1, al quale gli stessi rispondono direttamente.

3. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per i quali è nominato.

4. In caso di carenza di dipendenti tecnici in servizio in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici possono:

a) avvalersi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico impiego, di dipendenti tecnici di pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze professionali;

b) assumere idonee figure professionali, in possesso di competenze, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.

5. Il responsabile del procedimento individua i livelli di progettazione necessari e i contenuti documentali del progetto da appaltare, in ragione delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente per la specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare e della documentazione richiesta per il rilascio degli atti di autorizzazione, approvazione o pareri, comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione dei lavori stessi.

6. I soggetti aggiudicatori, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

strativi), individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.

7. La Giunta regionale, per gli interventi di competenza regionale, disciplina con regolamento modalità, tempi e procedure per la nomina del responsabile del procedimento di cui al presente articolo.»

Note all'art. 3, commi 1 e 5:

— Il testo dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 3  
Programmazione regionale.

*Omissis.*

2. La programmazione regionale in materia di lavori e opere pubbliche si articola in piani di settore. I piani, in attuazione degli atti di programmazione individuati dall'articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e nell'ottica della tutela e della valorizzazione ambientale e paesaggistica, definiscono obiettivi, strategie, tempi e

modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione.».

— Per il testo dell'art. 15, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 4, comma 1, lett. b):

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella *G.U.* 10 aprile 2001, n. 84):

«6. Obbligo di astensione.

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.».